

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO
N.227 DEL GIORNO 24 MAGGIO 2022

1

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE LAVORATIVE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO". AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO - CIG: 9091203A0A.

Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021;

premessi che:

- con Legge regionale 08 agosto 2014, n. 18 e s.m.i., rubricata "Organizzazione del sistema turistico in Campania", è stata istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- con decreto direttoriale n. 371 del 29 ottobre 2021, è stato adottato il bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia CAMPANIA TURISMO, successivamente variato con decreto direttoriale n. 78 del 03 marzo 2022;
- con deliberazione n. 156 del 30 marzo 2022 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione dell'Agenzia 2022 - 2024;

considerato che:

- con decreto direttoriale n. 45 del giorno 03 febbraio 2022 è stato disposto:
 - a) di dare avvio alla procedura di gara telematica finalizzata alla individuazione di un operatore economico col quale stipulare un "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE LAVORATIVE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO" ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) di approvare il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e prestazionale e lo schema dell'accordo quadro con i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c) di stabilire che l'individuazione dell'operatore economico a cui aggiudicare il servizio de quo avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;



- d) di nominare, con successivo decreto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- e) di individuare nel dirigente p.t. dell'Area amministrativa, dr. *Ciro Adinolfi*, il responsabile unico del procedimento;
- f) di precisare che la presentazione dell'offerta non comporta la creazione, in capo all'operatore economico, di posizioni giuridiche attive nei confronti dell'Agenzia od obblighi negoziali a carico della medesima, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la procedura e di non dar seguito alla stipula dell'accordo quadro de quo;
- g) di dare atto che la stipula dell'accordo quadro non realizza di per sé alcun affidamento, limitandosi a definire, in via preventiva, le condizioni contrattuali per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di talché non vanno previsti, con il presente atto, impegni di spesa in bilancio, che saranno assunti, di volta in volta, alla stipula dei contratti specifici in attuazione dell'accordo quadro;
- h) di determinare la durata dell'accordo quadro in mesi 36 (trentasei);
- i) di dare atto che il limite massimo di spesa, comprensivo di tutti gli oneri relativi all'esecuzione del servizio, pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni), è da intendersi puramente indicativo, in quanto l'Agenzia si riserva di avvalersi solo della somministrazione di figure professionali realmente necessarie e, pertanto, nel caso in cui l'Agenzia non impegni, in tutto o in parte, il budget previsto, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, causa o ragione; [...]”;
- la procedura di gara è stata espletata tramite la piattaforma di e-procurement, implementata sul sito istituzionale dell'ente www.agenziacampaniaturismo.it nella sezione “Gare telematiche”;
- rilevato che:**
- allo spirare del termine di scadenza stabilito nel bando di gara - 25 marzo 2022 alle ore 12:00 - sono pervenute n. 9 offerte da parte dei seguenti operatori:

RAGIONE SOCIALE	P.I.V.A.	DATA PRES.	PROT.
1. TEMPI MODERNI S.p.A.	04330930266	22/03/2022	2539/2022
2. FMTS LAVORO S.R.L.	05731800651	23/03/2022	2616/2022
3. TEMPOR S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	24/03/2022	2619/2022
4. Umana S.p.A.	03171510278	24/03/2022	2643/2022
5. DURING S.p.A.	13434210152	24/03/2022	2656/2022
6. GI GROUP S.p.A.	11412450964	25/03/2022	2663/2022
7. E-WORK S.p.A.	13063380151	25/03/2022	2679/2022
8. GENERAZIONE VINCENTE S.p.A.	07249570636	25/03/2022	2686/2022
9. WINTIME S.p.A. Agenzia per il Lavoro	08681641000	25/03/2022	2689/2022

- con decreto direttoriale n. 132 del giorno 30 marzo 2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- con i verbali n.1 del giorno 01 aprile 2022 e n. 2 del giorno 04 aprile 2022, il responsabile del procedimento, dott. Ciro Adinolfi, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai suindicati operatori economici, ammettendo gli stessi alle successive fasi di valutazione;
- la commissione giudicatrice ha effettuato le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, trascritte nei verbali n. 1 del giorno 06 aprile 2022, n. 2 del giorno 19 aprile 2022, n. 3 del giorno 21 aprile 2022 e n. 4 del giorno 28 aprile 2022, segnalando al RUP l'anomalia dell'offerta presentata dalla Tempor S.p.A. - Agenzia per il Lavoro, risultata prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 95,31 punti;
- con nota prot. 4084 del giorno 04 maggio 2022 il R.U.P ha inoltrato alla Tempor S.p.A. richiesta di chiarimenti, al fine di consentire la valutazione di congruità dell'offerta, invitando l'operatore economico a far pervenire le relative giustificazioni entro e non oltre quindici giorni dalla data della comunicazione;
- con successiva nota, inoltrata dalla società Tempor S.p.A. in data 13 maggio 2022 ed assunta agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 4285, sono pervenuti i chiarimenti richiesti all'operatore economico;
- dall'esame degli elementi giustificativi di carattere economico e delle spiegazioni fornite dalla Tempor S.p.A., il RUP ha verificato, in data 18 maggio 2022, che l'offerta è congrua;
- a seguito di ciò, il RUP ha trasmesso il relativo verbale alla commissione giudicatrice per il prosieguo delle operazioni di gara;
- con verbale n. 5 del 23 maggio 2022, la commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare l'appalto *de quo* alla medesima società Tempor S.p.A., P.I.V.A. 12015820157 con sede in Milano, via G.B. Morgagni, n. 28, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo un punteggio complessivo di 95,31/100;

rilevato, inoltre, che:

- in tema di verifica della anomalia dell'offerta la Giurisprudenza Amministrativa è ferma nel ritenere che: *"In sede di gara di appalto, non è configurabile una soglia minima al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa anche in termini di qualificazione per essere aggiudicataria di un determinato appalto, ed inoltre l'impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare la congruità dell'offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile indicati inizialmente nell'offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi"*



tali da pervenire ad una offerta diversa rispetto a quella iniziale e sempre che l'eccessivo ribasso offerto non influisca negativamente sulla corretta esecuzione del servizio standard di qualità e di valutazione dell'effettiva sostenibilità (cfr. in terminis TAR Toscana - Firenze sez. III - Sentenza 22 agosto 2019, n.1195 - cfr. Cons.Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5335; id. sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770) ed inoltre che "La valutazione con cui l'Amministrazione faccia proprie le ragioni addotte dall'impresa a giustificazione della propria offerta anomala, considerando attendibili le spiegazioni fornite, non deve necessariamente essere corredata da un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriore apprezzamenti e, pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia, non richiedendo una motivazione puntuale ed analitica, può essere espresso semplicemente "per relationem" nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (ex multis Cons. Stato, sez.V, 5 marzo 2019, n. 1518; id. sez. V, 31 marzo 2019, n. 3672; T.A.R. Umbria, 31 dicembre 2018, n. 691 [cfr. in terminis T.A.R. Umbria - Perugia sez. I - Sentenza 7 agosto 2019, n.475];

tanto premesso, considerato e rilevato,

Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- la legge regionale del 8 agosto 2014 n. 18 e s.m.i.;
- lo statuto ed i regolamenti dell'Agenzia;

DECRETA

- a) di dare atto della regolarità e correttezza della procedura svolta per la stipula dell'accordo quadro relativo al servizio *de quo*;
- b) di prendere atto delle risultanze dei verbali redatti dal Responsabile unico del Procedimento e dalla commissione giudicatrice, richiamati in narrativa, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante sostanziale;
- c) di aggiudicare, pertanto, la gara emarginata in oggetto per la stipula di un accordo quadro per la fornitura del "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE LAVORATIVE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO" alla società Tempor S.p.A. - P.I.V.A. 12015820157 - con sede in Milano, via G.B. Morgagni, n. 28 che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del miglior punteggio ottenuto, pari a punti 95,31/100, e del moltiplicatore unico espresso di 1,001 da applicare al costo del lavoro;
- d) di procedere, con la medesima società, alla stipula dell'accordo quadro per la durata di mesi 36 (*trentasei*), nel rispetto delle condizioni stabilite nella *lex specialis* di gara ed in conformità all'offerta tecnica ed economica presentate dal su indicato operatore economico;

- e) di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione e la conseguente stipula dell'accordo quadro alla verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- f) di dare atto che la stipula dell'accordo quadro non realizza di per sé alcun affidamento, limitandosi a definire, in via preventiva, le condizioni contrattuali per la somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato e, pertanto non vanno previsti, con il presente atto, impegni di spesa in bilancio, che saranno assunti, di volta in volta, al momento della conclusione dei singoli contratti specifici;
- g) di dare atto, inoltre, che il limite massimo di spesa previsto, comprensivo di tutti gli oneri relativi all'esecuzione dell'accordo quadro, è da intendersi puramente indicativo, in quanto l'Agenzia si riserva di avvalersi del lavoro somministrato realmente necessario e, pertanto, nel caso in cui l'ente non impegni, in tutto o in parte, il *budget* previsto, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, causa o ragione;
- h) di disporre, con oneri a carico dell'aggiudicatario, la pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato agli appalti pubblici, sul sito istituzionale dell'Agenzia e, per estratto, su quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- i) di demandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa per la pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani;
- l) di disporre, previo oscuramento delle generalità dei soggetti nonché di qualsiasi dato idoneo a rilevare lo stato di salute delle parti o di persone, comunque, citate, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., in materia di trasparenza.

Napoli, li 24 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI RAIA



